

STUDIO LEGALE MARZATICO

AVV. MARZATICO STEFANO

AVV. FERRARO PIETRO

DOTT.SSA FINIELLO MARIA

Tributaristi - Civilisti

Viale Margherita,49 Napoli- 80147

Tel e fax:0810209432

[e-mail:avvstefanomarzatico@gmail.com](mailto:avvstefanomarzatico@gmail.com)

[Pec: stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it)

ECC.MO COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Nell'interesse della Prof.ssa Di Bonito Vittoria nata a Napoli in data 02.11.1994 e residente in Quarto (NA) in Via Giovanni Paisiello n°18 C.F.DBNVTR94S42F839S rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Marzatico C.F. MRZSFN80E17F839O pec: stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Viale Margherita n°49 in virtù di giusta procura in calce al presente atto. Il procuratore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificato : stefanomarzatico@avvocatinapoli.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, Viale Trastevere 76/A e **USR CAMPANIA AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI UFFICIO VI** sito in Napoli in Via Ponte della Maddalena n°55 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente giudizio presso l'Avvocatura di Stato di Napoli e rappresentati e difesi al Dirigente Dott. Vincenzo Romano (C.F. RMNVCN71L08I262O), come in atti

RESISTENTI



NEI CONFRONTI DI

Tutti i docenti della graduatoria di merito relativa al concorso DD 2575/2023 ADMM-SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAMPANIA

RESISTENTI CONTUMACI

AVVERSO

Il provvedimento di rigetto del 20.02.2025 pronunciato all'esito dell'udienza del 09.01.2025 dal Giudice dell'Intestato Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro- in persona della Dott.ssa Simona D'Auria in relazione al procedimento recante R.G.N. 25034/2024;

PREMESSO

- A) La ricorrente è in possesso dei titoli di studio e di crediti formativi necessari per la partecipazione al concorso per i docenti abilitati indetto dal D.M 616/2017 che di seguito si elencano: Laurea Magistrale Lingue e e Lett. Moderne Europee e Americane conseguita presso l'Università degli Studi di Milano; Specializzazione Sostegno Scuola Secondaria di I Grado conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno. Ha completato il proprio percorso di studi con il conseguimento dei **24 CFU in materie psico-antropopedagogiche e in metodologie didattiche in data 22.07.2020 presso l'Università degli Studi di Milano; Corso di perfezionamento “Insegnare con la Metodologia CLIL Inglese conseguito presso l'Istituto Universitario della Mediazione Academy School di Napoli in data 07.12.2023; Corso di livello C2 di Inglese conseguito presso British Institutes Examination Board di Caserta in data 31.07.2021. **Altresì gode di un ulteriore titolo, quale riserva di legge, per aver prestato servizio civile universale presso la Biblioteca Civica Gianni Rodari del Comune di Omegna terminato il 19.02.2021 (doc.1attestato servizio civile);****
- B) In possesso di tutti i requisiti previsti, la Prof.ssa Di Bonito presentava domanda di partecipazione al Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II Grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma



7 del D.M. 205/2023 (CONCORSO DD 2575/2023 ADMM SOSTEGNO SCUOLA SEC. I GRADO CAMPANIA) (doc.2 bandodiconcorso doc.3 presentazione domanda);

- C) A seguito del vittorioso esito del concorso, veniva inserita nella relativa graduatoria, specificamente alla VENTOTTESIMA POSIZIONE (28). Posizione mutata successivamente a causa di rettifiche di quest'ultima. Di fatti nella graduatoria pubblicata il 21.08.2024, la Di Bonito era collocata in una nuova posizione ovvero la VENTICINQUESIMA(25) vantando un punteggio di 239 e munita di titolo di riserva (doc.4riepilogopunteggielitoli;doc.5 graduatoria agosto);
- D) Alla luce del suo curriculum qualificato e della notevole posizione occupata in graduatoria, la Ricorrente stipulava con L'istituto scolastico DE AMICIS-DIAZ di Pozzuoli un contratto a tempo indeterminato, con la specifica qualità di docente DI RUOLO(doc.6contratto a tempo indeterminato). Tuttavia, tale contratto veniva revocato in data 10.9.2024(doc.7 revoca del contratto), conseguentemente alle nuove ed ulteriori rettifiche della graduatoria, in cui la stessa Di Bonito NON RISULTAVA PIU' IN POSIZIONE UTILE E STRUMENTALE ALL'AMMISSIONE IN RUOLO.
- E) In tale graduatoria resa nota nel mese di Settembre dell'anno 2024 e in tutte le susseguenti, la ricorrente inspiegabilmente **non risultava più inserita**, oltrepassata da docenti abilitati con un punteggio inferiore al suo e in spregio al titolo di riserva da ella stessa maturato e vantato(doc.8 seconda graduatoria);
- F) intenzionata a ricercare una spiegazione dietro la sua non chiara e illegittima esclusione rivolgeva agli organi competenti richieste di accesso agli atti, senza mai ricever alcun concreto RISCONTRO; indi per cui, adiva l'On.le Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, proponendo ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.; depositato in data 19.11.2024 contro il Ministero e tutti gli altri docenti della graduatoria, ai quali il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati per pubblici proclami ai sensi dell'art.150 c.p.c., autorizzata dall'On.le giudicante con



provvedimento del 10/12/2024.(doc.9 istanza di accesso agli atti;doc.10 ricorso ex art.669 bis e 700 c.p.c.; doc.11 autorizzazione alla notifica);

G) Nel ricorso da intendersi qui integralmente riportato, la Di Bonito ha ribadito il proprio diritto ad essere inserita nella graduatoria di merito in virtù del suo punteggio e della riserva di legge (servizio civile universale) in piena conformità a quanto previsto dal D.lgs n.66/2010 e dal D.L. 44/2023, convertito in L.74/2023 e ha lamentato la lesione di quest'ultimo, provocata dal comportamento non solo NON TRASPARENTE, MA ANCHE DISCRIMINATORIO dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania, non avendo riconosciuto alla ricorrente al pari degli altri candidati ammessi, il titolo di riserva. La scelta di intraprendere un procedimento cautelare è stata determinata non solo dal pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe recato l'azione e il procedimento ordinario che in seguito verranno esplicitati, ma anche dal termine di chiusura delle procedure assunzionali del personale docente.Il D.L.74/2024 permetteva le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025 entro il 31 DICEMBRE 2024 per graduatorie pubblicate entro il 10 Dicembre 2024. Inoltre, la poca meticolosità dell'Ufficio scolastico regionale, emersa in sede di rettifica della graduatoria di merito ha generato un'innegabile danno alla Di Bonito e al CONSOLIDAMENTO DELLA SUA CARRIERA DA DOCENTE DI RUOLO;

H) Si costituivano il MIUR e l'Ufficio Scolastico Regionale rilevando in via preliminare la facoltà di esercitare il potere di autotutela e di apportare le modifiche alle sedi assegnate in virtù dei reclami ricevuti per la rettifica del punteggio a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito. Nel merito chiedevano il rigetto della domanda , con vittoria di spese,in quanto risultava generica e sfornita di prova;

I) Il tribunale di Napoli con ordinanza del 20.02.2025 (doc.12 provvedimento di rigetto) rigettava il ricorso cautelare, ritenendo che quest'ultimo difettesse dei presupposti di legge, in particolare dichiarava la carenza del requisito del *periculum in mora* sull'erroneo convincimento che le deduzioni presentate dalla difesa di parte ricorrente fossero generiche e tali da non giustificare il provvedimento



d'urgenza[']...le deduzioni contenute in ricorso si appalesano del tutto generiche e meramente di stile, non risultano, infatti dedotti dalla ricorrente quali siano i pregiudizi attuali, gravi e non riparabili sulla sua sfera personale e patrimoniale tali da giustificare il chiesto provvedimento di urgenza''..Provvedimento **del 20.02.2025**

p.3]. Convincimento peraltro, fondato sulla documentazione fornita dall'Amministrazione convenuta circa l'incarico di supplenza annuale (fino al 30.06.2025) ricevuto dalla Di Bonito presso l'ISTITUTO I.C. 3 S.M. Anecchino di Pozzuoli; sottovalutando, con questa conclusione, le differenze che intercorrono tra un contratto di supplenza annuale e un contratto a tempo indeterminato e spogliando la ricorrente di un risultato e di un ruolo che ha legittimamente ottenuto.

Tanto premesso, richiamato il contenuto del ricorso cautelare tale da intendersi ivi integralmente trascritto (Cfr. Ricorso Di Bonito), l'istante ut supra rappresentata e difesa propone reclamo avverso il sopra identificato provvedimento per i seguenti

MOTIVI

1. Sull'erronea valutazione del periculum in mora

Secondo il dettato dell'art. 700 c.p.c., fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni, chi ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria (fumus boni iuris), questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in mora), può chiedere, con ricorso al giudice, i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente (strumentalità e provvisorietà) gli effetti della decisione sul merito (natura anticipatoria). Ora, la norma in esame ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di tutela cautelare urgente e atipica, rendendone possibile l'applicazione anche in fattispecie non espressamente e tassativamente previste e disciplinate dal codice di rito, senza tuttavia istituirne una forma generale e generica: un potere cautelare generale non risulta infatti mai essere stato recepito nel nostro ordinamento, mentre è stato previsto un rito cautelare uniforme (sulle forme da seguire per l'adozione della misura cautelare). L'atipicità,



assicurata dal dettato normativo e concretizzantesi nella possibilità di domandare ed ottenere un provvedimento non predeterminato dalla legge, il cui contenuto è rimesso alla discrezionale valutazione operata dal giudice caso per caso e sulla base delle circostanze concrete, non vale, infatti, a mutuare l'esistenza di un potere cautelare generale rimesso all'imperio discrezionale del giudice stesso. Pertanto, al giudice non viene attribuito alcun potere determinativo d'ufficio che possa essere esercitato al di fuori dei limiti oggettivi della domanda cautelare proposta dalla parte istante: immutato è, dunque, l'onere del ricorrente di affermare e specificare tanto il diritto quanto il provvedimento di tutela che potrebbero essere fatti valere nella successiva e oggi solo eventuale causa di merito, delineando così il limite invalicabile della tutela cautelare. Il giudice investito della cautela esercita, dunque, ha un potere discrezionale sul quomodo, ossia solo limitatamente all'interpretazione della domanda e alla specificazione attuativa della tutela cautelare, attraverso la deliberazione sulla concessione, di volta in volta, di quei provvedimenti d'urgenza che appaiano maggiormente idonei ad assicurarla con riguardo al caso concreto (nei limiti del diritto cautelato fatto valere e della richiesta di tutela avanzata). In questa logica, secondo un'autorevole impostazione della dottrina, essi si sono addirittura trasformati da mezzi residuali e del tutto eccezionali in veri e propri mezzi di tutela alternativa, **«nei confronti dei dinieghi di giustizia, originati dall'intollerabile lentezza dei giudizi ordinari di cognizione»**. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, infatti, il legislatore ha dato prevalenza all'esigenza di evitare un pregiudizio irreparabile ad un diritto, la cui esistenza **appaia probabile**, anche a costo di provocare un danno irreversibile a un diritto che, in sede di concessione del provvedimento d'urgenza, si attesti, al contrario, come improbabile. (Cass. 12767/2004). Nel tentativo quindi di porre un efficace rimedio **alla inevitabile e congenita lentezza del procedimento ordinario**, si è andata sempre più ampliando la potestà cautelare attribuita al giudice, la quale ha finito col divenire una componente necessaria della funzione giurisdizionale, assumendo il ruolo di funzione giudiziaria coesistente esercitata in un'autonoma forma di giudizio. La celerità di un adeguato sistema di mezzi cautelari, da adottarsi d'urgenza, consente, invero, al giudice di “conservare” lo status quo ante della res litigiosa nonché di “anticipare” tempestivamente il definitivo assetto dei diritti, assicurandone a priori la fruttuosità.



Il ricorso all'art. 700 c.p.c. è proficuamente esperibile sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi. È stato correttamente evidenziato da giurisprudenza consolidata che gli estremi della minaccia di un pregiudizio imminente richiesti per l'esercizio del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* non vanno riferiti « solo al pericolo per i ricorrenti di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche al pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. Il diritto del ricorrente deve essere tutelato allorché il verificarsi dell'evento sia nel caso concreto imminente e ciò non solo a causa della minaccia della violazione, **ma anche a causa dell'inizio di essa non ancora concretantesi in evento dannoso**, o, addirittura, a causa, nonostante l'attualità del danno, del timore di una reiterazione dell'evento pregiudizievole che possa recare ulteriori effetti dannosi che diano luogo non solo ad irreparabilità del danno, ma ad inoperatività della successiva decisione di merito. In particolare, ai fini dell'emissione di un provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.* si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del 'periculum in mora', ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti (cfr. in tal senso: Tribunale Taranto, 02 luglio 2005). Nel caso di specie, l'esclusione illegittima della ricorrente dalla graduatoria di merito reca un pregiudizio alla sua concreta realtà attuale , che non è di certo attenuato dall'incarico di docente supplente che ad oggi ricopre. Anzi, il fulcro di questa difesa non risiede nella preclusa possibilità di lavorare dell'istante, bensì nel farlo sottoposta a condizioni, termini e scadenze propri di un contratto annuale che di fatto non condivide nè quantomeno offre le garanzie tipiche di un contratto a tempo indeterminato, che si ribadisce, esser stato stipulato dalla Di Bonito nel mese di Settembre dell'anno 2024 per poi essere revocato a causa della sua improvvisa esclusione nella graduatoria di merito. Si ritiene opportuno aprire una parentesi circa le differenze sostanziali e salienti che intercorrono tra le due forme di contratto ed illustrare le irreparabili conseguenze legate alla mancata adozione del provvedimento. In primis, sul versante delle assenze per malattie, si evidenzia che al



docente di ruolo spettano complessivamente 18 mesi di assenza da calcolare nell'ultimo triennio e a quest'ultimo spetta :

*a) l'intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, **per i primi 9 mesi di assenza**. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;*

*b) **90% della retribuzione** di cui alla lett. a) per i successivi **3 mesi di assenza**;*

*c) **50% della retribuzione** di cui alla lett. a) per gli ulteriori **6 mesi del periodo** di conservazione del posto;*

*d) **Senza retribuzione** per gli eventuali ulteriori 18 mesi, in casi particolarmente gravi ed eccezionali.*

LA DISCIPLINA PER I DOCENTI CON SUPPLENZE ANNUALI PRESENTA DELLE DIFFERENZE CHE SI RIPORTANO INTEGRALMENTE IN QUESTA SEDE:

*<<Ai supplenti annuali (docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto) spettano complessivamente 9 mesi di assenza dei quali per il primo mese la retribuzione è corrisposta **per intero**, per il secondo e terzo mese è corrisposta nella misura del **50%** e per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto **senza assegni**. >> . In merito ai permessi per motivi personali o familiari: **I docenti di ruolo e tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare a concorsi ed esami otto giorni complessivi per anno scolastico e tre giorni per motivi personali o familiari, previa documentazione autocertificata. Questi permessi retribuiti possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico e senza ridurre le ferie. Per quanto riguarda i docenti precari e tutto il personale della scuola***



assunto a tempo determinato possono richiedere dei permessi ma non sono retribuiti. Possono chiedere permessi per partecipare a concorsi ed esami sempre per otto giorni complessivi per anno scolastico e sei giorni invece per motivi personali o familiari. Durante la fruizione di questi permessi il dipendente interrompe anche la maturazione dell'anzianità di servizio. Invece il congedo per matrimonio di 15 giorni e i tre giorni per lutto o per assistenza al familiare disabile, sono retribuiti anche per il personale assunto a tempo determinato. Per loro non cambiano nemmeno i permessi di orario. Logicamente potranno fruire di tutto ciò che gli spetta nei limiti della durata del rapporto di lavoro.

Ancora, è opportuno richiamare la disputa circa l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti con contratto annuale. *La Carta elettronica per l'aggiornamento professionale è stata riconosciuta dalla sua entrata in vigore, solamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale ed è erogata all'inizio dell'anno scolastico comunque non oltre il ventesimo giorno dalla comunicazione al Ministero dell'Istruzione (entro il 30 settembre) che ciascuna istituzione scolastica deve effettuare dei docenti in servizio. Orbene, tale diritto non viene ad oggi riconosciuto a tutti i docenti che con contratto di lavoro a tempo determinato, svolgono in modo continuativo la medesima funzione svolta dai colleghi di lavoro con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31.08.2024, in palese violazione delle norme interne (D.lgs. n. 81 del 2015) nonché della direttiva comunitaria n. 70 del 1999. Lo stesso Ministero dell'Istruzione ha ribadito, a più riprese, le differenze che intercorrono tra le rispettive forme di contratto e di assunzioni e la loro non effettiva equiparazione(CFR. **CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 novembre 2016, n. 22558**). Ma, se si riflette sulla remota possibilità di azionare un procedimento ordinario per la tutela del sovraindicato diritto, è innegabile il pregiudizio imminente e irreparabile che recherebbe a quest'ultimo. E' pacifico che il periculum in mora non consiste in un mero « timore » soggettivo, ma deve essere « oggettivato », deve trovare, cioè, un fondamento in un fatto, o più fatti univoci e concordanti ed è consolidato l'orientamento per cui nelle procedure cautelari l'esistenza del periculum in mora può*



essere desunta tenendo conto che il pregiudizio per il richiedente deve qualificarsi **come significativo e suscettibile di sviluppi imprevedibili o incontrollabili**, ossia idoneo ad incidere in modo irreparabile sullo sviluppo futuro della professionalità del concorrente danneggiato. *Orbene, nel caso che vede coinvolta l'odierna ricorrente L'ESCLUSIONE ILLEGITTIMA E DEL TUTTO INGIUSTIFICATA DALLA GRADUATORIA LA ESPORRA' NUOVAMENTE NEL MESE DI AGOSTO E/O SETTEMBRE 2025, OSSIA NEI PERIODI DEDICATI ALL'ASSUNZIONE DEI DOCENTI, ALL'INCERTEZZA, ALL'EVENTUALITA', ALL'ASSENZA DI STABILITA' TIPICHE DEL CONTRATTO ANNUALE. PERICOLI CHE SAREBBERO STATI SCONGIURATI NELL'IMMEDIATO SE FOSSE STATO ADOTTATO IL PROVVEDIMENTO D'URGENZA RICHIESTO IN PRECEDENZA, MA SOPRATTUTTO PERICOLI MAI PROSPETTATI SE LA RICORRENTE NON FOSSE STATA ILLEGITTIMAMENTE ESCLUSA DALLA GRADUATORIA E SPOGLIATA DI UNA POSIZIONE CHE MERITAVA A PIENO, CONSIDERATI IL PUNTEGGIO E IL TITOLO DI RISERVA.* Come esplicitato nella premessa in fatto, la scelta di intraprendere un procedimento cautelare è stata determinata anche dal termine di chiusura delle procedure assunzionali del personale docente. Il D.L. 74/2024 permetteva le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2024/2025 entro il 31 DICEMBRE 2024 per graduatorie pubblicate entro il 10 Dicembre 2024. Il diritto, a tutela del quale, ha agito la ricorrente non può essere condizionato e intermediato da una discrezionalità amministrativa a tutto vantaggio delle ragioni dell'organizzazione amministrativa o di un generico danno per la collettività, sacrificando esclusivamente la posizione della ricorrente. Dovere della Pubblica Amministrazione e del Giudice investito della domanda è quello di valutare e adottare le soluzioni che contemperino le posizioni soggettive e gli interessi delle parti in conflitto.

Ciò premesso, il ricorrente come sopra rappresentato e difeso, richiamate tutte le ragioni di fatto e di diritto integranti il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* rappresentate nel ricorso introduttivo e specificamente nell'istanza cautelare



CHIEDE

A Codesto Ecc.mo Collegio del Tribunale di Napoli, Sez.Lavoro, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, l'accoglimento del presente reclamo e in riforma del provvedimento di rigetto emesso il 20.02.2025:

IN VIA PRELIMINARE:

Accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

E prima che la situazione sia ulteriormente compromessa, adottare i provvedimenti d'urgenza richiesti nell'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. o quelli ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito ordinando agli enti ricorrenti, in virtù del punteggio accumulato in base ai titoli e del titolo di riserva “ servizio civile universale” dalla ricorrente, il reinserimento della stessa in graduatoria di merito relativa al concorso DD 2575/2023 ADMM- SOSTEGNO SCUOLA SEC. I GRADO CAMPANIA)

IN VIA SUBORDINATA

In caso di rigetto del presente reclamo, in materia di spese processuali, compensare le spese di giudizio. La compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, nel caso di specie, costituite dall'incarico precario della ricorrente e dalla sua conseguente condizione economica.



Ai fini del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che pertanto il contributo unificato dovuto è di euro 147,00.

SI PRODUCONO E SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) Attestato servizio civile universale;
- 2) Bando di concorso DD 2575/2023 ADMM- Sostegno Scuola Sec.I Grado Campania;
- 3) Domanda di concorso;
- 4) Riepilogo punteggi e titoli;
- 5) I Graduatoria del 09.08.2024;
- 6) Contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 7) Revoca contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- 8) Seconda Graduatoria;
- 9) Reclamo ed istanza di accesso agli atti;
- 10) Ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c.;
- 11) Autorizzazione alla Notifica;



12) Provvedimento di rigetto di rigetto dell'istanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli sez. Lavoro in data 20.02.2025;

13) Contributo unificato.

Napoli lì, 05.03.25

Avv. Stefano Marzatico

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art.151 c.p.c.

Il sottoscritto Avv. Stefano Marzatico, difensore nel ricorso di cui all'epigrafe

Premesso che

-ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il reclamo deve essere notificato ai potenziali controinteressati, ossia quantomeno a tutti coloro che precedono la ricorrente nella graduatoria

RILEVATO CHE

La notifica del reclamo nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero di destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificarli compiutamente tutti, ciò che non garantirebbe l'effettiva instaurazione del contraddittorio, oltre ad essere eccessivamente onerosa;

CONSIDERATO CHE



-La tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacchè non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa;

-L'Ill.mo Collegio può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli in via telematica, come ormai riconosciuto dalla giurisprudenza;

- Che la notifica mediante pubblicazione integrale del reclamo e del decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità di esso a tutti i controinteressati, i quali potrebbero intervenire nell'odierno procedimento;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avvocato fa istanza affinché il Collegio, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art.151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

Voglia Autorizzare

La notifica del reclamo, quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del reclamo e del provvedimento di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR nella parte all'uopo dedicata e nel sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito territoriale di Napoli.

Con Osservanza



Napoli lì, 05.03.2025

Avv. Stefano Marzatico

